

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 30/05/2019

Art. 1

(Istituzione)

È istituita presso l'amministrazione provinciale di Arezzo la commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto

Art. 2

(Finalità ed obiettivi)

La Commissione Provinciale Pari Opportunità è un organo consultivo con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della Provincia, azioni positive per il conseguimento delle Pari Opportunità donna-uomo.

Art. 3

(Compiti)

La Commissione, in quanto organo propositivo, opera collaborando con il Centro Pari Opportunità.

La Commissione opera coordinandosi con il Presidente della Provincia, gli organi istituzionali ed amministrativi della Provincia e dei Comuni del territorio.

La Commissione deve essere informata sul bilancio di previsione e su ogni atto programmatico dell'ente avente ad oggetto le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità donna-uomo.

Art. 4

(Composizione ed organizzazione della Commissione)

1- Secondo quanto disposto dal regolamento del consiglio provinciale art. 39 fanno parte della commissione:

- a) il Presidente della Provincia,
- b) le componenti di diritto: consigliere provinciali, consigliera di parità;
- c) 5 donne (presidenti o componenti delle commissioni o consulte pari opportunità dei comuni, assessore, consigliere o sindache) indicate una per ciascuna da ogni articolazione territoriale zonale in propria rappresentanza;
- d) 5 donne indicate in rappresentanza di associazioni femminili a carattere provinciale.
- e) è possibile la partecipazione come uditrici di n. 5 donne quali rappresentanti di ulteriori associazioni femminili.

Art. 5
(Organi della Commissione)

Sono organi della Commissione:

- La Presidente
- La Vice Presidente
- La Commissione (componenti)

Art. 6
(Presidenza della Commissione)

1. La Commissione è presieduta dalla Presidente, che viene nominata dal/la Presidente della Provincia

Nella prima seduta, la Commissione elegge a maggioranza assoluta delle componenti, la Vice Presidente che sostituisce in caso di assenza la Presidente.

2. E' compito della Presidente:

- rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'amministrazione provinciale;
- coordinare la Commissione;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e indicare gli argomenti tenendo conto delle richieste avanzate anche dalle singole componenti la Commissione, dagli organi istituzionali e amministrativi della Provincia.

4. Promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

Art. 7
(Funzionamento della Commissione)

La Commissione si riunisce su convocazione della Presidente, su richiesta di un terzo delle componenti o su richiesta del/la Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede designata dalla Provincia.

In prima convocazione la riunione ha validità, se è presente almeno la metà dei componenti la commissione. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo di mezzora, la riunione è valida se presenti almeno un terzo le componenti.

Della riunione viene redatto apposito verbale sottoposto all'approvazione della Commissione, nella seduta successiva.

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale.

Per le convocazioni e per la stesura dei verbali, la Provincia mette a disposizione la collaborazione del Centro Pari Opportunità.

Art. 8

(Criteri e procedure per la composizione della Commissione per le Pari Opportunità)

1- Entro i successivi 30 giorni dalla nomina della Presidente della Commissione pari opportunità, viene pubblicato il bando per la presentazione delle candidature per la stessa commissione.

2- il bando deve rivolgersi:

a) alle 5 articolazioni zonali;

b) alle associazioni femminili che abbiano carattere provinciale.

3- Nel bando dovranno essere indicati i documenti da allegare per la presentazione delle candidature; eventuale modalità di selezione; la scadenza del bando stesso; il luogo di destinazione delle domande; gli uffici della Provincia competenti a cui rivolgersi per avere informazioni necessarie per la domanda.

4- il bando, firmato dalla Presidente della Commissione pari opportunità, sarà reso pubblico sul sito internet della Provincia nell'apposita sezione e nel sito delle pari opportunità www.didonne.it

Art. 9

(Disponibilità finanziarie)

Non sono previsti rimborsi o altra forma di monetizzazione compresi i gettoni di presenza per le componenti la commissione.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento, riferite alla nomina della commissione pari opportunità, entreranno in vigore in coincidenza della sua approvazione.